



CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Segreteria generale

Procedure Affidamento di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis del d.lgs. 165/2001.

Per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità.

Richiami di carattere generale comuni alle procedure contrattualistiche

| | |
|--|-------------------------------|
| Richiamo atto di nomina del Dirigente, o del TPO delegato | |
| Espresso richiamo dello strumento/i di programmazione dell'ente (programma di mandato, DUP, BILANCIO, PEG, PIAO | |
| Oggetto: Tipo di provvedimento e indicazione in sintesi del contenuto del provvedimento. Indicare CIG- CUP- CUI | Descrizione chiara e puntuale |
| Riferimenti di diritto: <ul style="list-style-type: none">- Art. 107 TUEL 267/2000- Legge 241/1990 e ss.mm.ii.- Art – 147 D.Lgs 267/2000 | |
| <ul style="list-style-type: none">- Riferimenti di diritto:- TUEL 267/2000;- D.Lgs. 165/2001; D. LGS 165/2001, in particolare art 7 c. 6 (incarichi) e art. 53 (autorizzazioni)- Ultimi riferimenti in tema: DL 112 2008 convertito con modificazioni in L 133 2008- Codice civile: art. 2222 (prestazioni d'opera) e 2230 (prestazioni d'opera intellettuale)- Leggi Finanziarie Regolamento di organizzazione degli uffici Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 31 marzo 2022 . Capo II Disciplina delle Procedure comparative preliminari al conferimento di incarichi individuali ad esperti esterni alla Amministrazione artt 103e successivi. | |
| Richiamo RUP | Art.5 e 6 L. 241/1990 |
| Riferimento di diritto specifici: <ul style="list-style-type: none">• (art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001) a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi | |

| | |
|--|--|
| <p>non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.</p> | |
| <p>Specificare se trattasi di conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6 del D.Lgs n. 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi").¹</p> | |
| Tipologia Incarico | |
| <p>Specificare Tipologia Incarico di lavoro autonomo occasionale:</p> <p><input type="checkbox"/> Incarichi di studio</p> <p><input type="checkbox"/> Incarichi di ricerca,</p> <p><input type="checkbox"/> Consulenze,</p> | <p>Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:</p> <p>incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;</p> <p>Incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;</p> <p>Consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente</p> |

¹ Si escludono perché non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter dell'art. 7 del decreto legislativo n.165 del 2001_

- Gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione o OIV.
- Gli incarichi per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile a un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.
- Il conferimento degli incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo, di cui al d.Lgs n.36 2023 e successive modifiche ed integrazioni, rimangono vigenti le previsioni normative relative alle specifiche attività, che determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure di affidamento dell'incarico che si sostanzia in un affidamento di servizi tecnici.
- Gli incarichi conferiti per il patrocinio legale dell'amministrazione, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione, in quanto concettualmente esorbitanti dalla nozione di consulenza, si fa rinvio a specifica regolazione..

| | |
|--|---|
| <p>Esplicita indicazione Rispetto previa acquisizione parere contabile</p> | <p>L'incarico di collaborazione/consulenza rispetta il limite di spesa indicato nel programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche di cui all'art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007, conv. con la L. n. 133/2008, inserito nel DUP. La spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi di collaborazione è fissata nel bilancio di previsione. Non rientrano in tale tetto di spesa gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività che sono finanziati da altre Pubbliche Amministrazioni. Indicare nell'atto dirigenziale il rispetto del tetto di spesa come da verifica con/ del Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed Affari Generali su ogni singola determinazione di conferimento di incarichi, unitamente all'attestazione di regolarità contabile</p> |
| <p>Obbligo preliminare al Conferimento dell'incarico</p> <p>Per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il provvedimento con cui è conferito l'incarico dev'essere corredato del parere obbligatorio (ma non vincolante) dell'organo di revisione economico – finanziaria dell'ente. La norma che viene, al riguardo, in considerazione è l'art. 1, c. 42, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, che la Sezione delle autonomie, con del. n. 4/2006, aveva ritenuto implicitamente abrogata dalla legge finanziaria 2006 ma la cui la vigenza è stata successivamente acclarata dalla giurisprudenza contabile, in quanto non esplicitamente abrogata e non incompatibile con la nuova disciplina (finalizzata al contenimento della spesa) dettata in materia, che impone tetti di spesa e la trasmissione degli atti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. L'obbligo, pertanto, di preventiva sottoposizione dell'atto al Collegio dei revisori dei conti, in qualità di organo di controllo interno dell'ente, permane e riguarda un singolo atto di spesa, avendo finalità distinte dal controllo sulla gestione affidato alla magistratura contabile avente propriamente a oggetto l'atto di incarico</p> <p>L'affidamento di incarichi da parte degli enti locali in violazione del previo parere del revisore "costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale" (art. 1, c. 42, cit.).</p> | |
| <p>Per le tipologie di incarichi sopra esposti:</p> <p>Acquisizione Parere preventivo dell'Organo di revisione</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Favorevole</p> <p>Riportare nel determinato gli estremi formali del parere richiesto e consequenziale riscontro-</p> | <p>L'art.1, comma 42 della L. 311/2004- Legge Finanziaria per 2005- vigente prevede che l'affidamento da parte di Enti Locali di incarichi di studio/ricerca e consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione sia corredato dalla valutazione dell'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente Locale e trasmesso alla Corte dei Conti. Un affidamento in difformità di tali previsioni costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.</p> |
| <p>Decisione : Incarico con Professionista Esterno</p> | |
| <p>Determinazione art. 17 D.Lgs 36 /2023</p> <p><input type="checkbox"/> determina a contrarre avente ad oggetto l'approvazione dell'avviso pubblico finalizzato alla selezione di un esperto cui affidare l'incarico di collaborazione / consulenza ex art. 7 D.Lgs. n. 165/2001, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di condizioni di utilizzazione delle risorse interne ricognizione delle Professionalità all'interno dell'</p> | <p>L'amministrazione affidante deve,previamente verificare l'impossibilità oggettiva di utilizzo delle risorse disponibili al suo interno, attraverso ricognizione come disciplinato dall'art. 108 del Regolamento Delibera G.C.79/2022</p> |

| | |
|--|--|
| Ente | |
| <p>Modalità Selezione Esperti Esterni ai quali conferire incarico</p> <p>L'incarico deve essere, conferito sulla base di procedure comparative che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti (art. 7, c. 6-bis, D. Lgs. 165/2001);</p> <p>Solo in casi eccezionali, da motivare adeguatamente in base a condizioni di carattere oggettivo, è possibile l'affidamento diretto, senza procedura comparativa.</p> <p>Soccorrono, in tal senso, i regolamenti adottati dagli enti che hanno lo scopo di individuare e disciplinare, tra l'altro, anche i casi in cui i conferimenti diretti sono consentiti. Tuttavia la regola resta la procedura comparativa, volta ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e par condicio tra i potenziali affidatari dell'incarico, potendosi procedere, come ritenuto dalla giurisprudenza contabile, solo in via eccezionale ad affidamento diretto unicamente in caso di procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza dovuta a un evento eccezionale.</p> <p>Va evidenziato, peraltro, che non è legittimamente ammissibile procedere all'affidamento diretto neanche in caso di esiguità del compenso da erogare, in quanto la disciplina degli incarichi di cui all'art. 7 del Testo Unico sul pubblico impiego non è assimilabile alle procedure previste dal codice degli appalti.</p> <p>La procedura comparativa deve avvenire in base a criteri oggettivi e previamente conoscibili di selezione, essendo un "(...) principio generale quello per cui in presenza di procedure selettive condotte dalla PA, al fine preminente di evitare abusi o violazioni della par condicio e del principio di imparzialità, tutte le condizioni o criteri di scelta siano predeterminati dalla amministrazione ed in particolare siano resi noti i suddetti criteri al momento della pubblicazione degli avvisi, bandi o atti equipollenti costituenti lex specialis della procedura comparativa" (cfr. tra le altre Sez. contr. Piemonte, del. n. 22/2015/SRCPIE/REG).</p> | |
| <p>Richiamare l' Avviso Pubblico</p> <p>Rispetto Termini</p> <p>< 10 giorni <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>>30 giorni <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> | <p>Attestare al riguardo la conformità dell' Avviso Pubblico come disciplinato dall'art. 109 del Regolamento vigente "Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative</p> |
| <p>Le procedure comparative pubbliche per il conferimento degli incarichi (esclusivamente di lavoro autonomo laddove successivi all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017) sono state rese pubbliche e svolte secondo gli ordinamenti dell'Amministrazione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, in particolare all'art. 7 co. 6 bis del D.lgs. 165/01?</p> <p><input type="checkbox"/> si</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>Selezione previa valutazione Commissione</p> <p><input type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>Atti di nomina componenti Estremi</p> <p>E' stata verificata l'assenza di incompatibilità dei componenti della commissione?</p> <p><input type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>Verbali di Commissione</p> <p><input type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> | |
| <p>Motivare la scelta del Professionista</p> | |
| <p>Motivazione suffragata elementi formali e sostanziali art 3 L.241/1990</p> <p>Attestare le caratteristiche professionali e curriculari, le competenze e le conoscenze, nonché l'esperienza tecnica professionale del Prestatore incaricato.</p> | <p>L'atto di affidamento deve essere «adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi». In sede di determinazione dirigenziale d'incarico attestare che il contraente è stato selezionato tramite procedure comparative a seguito di avviso pubblico ovvero attingendo da elenchi o albi per specifiche professionalità e che la selezione suddetta (tramite valutazione dei "curriculum") sia avvenuta secondo criteri obiettivi, trasparenti predeterminati come da Regolamento vigente senza procedura comparativa</p> <p>Attestare le caratteristiche professionali e curriculari, le competenze e le conoscenze, nonché l'esperienza tecnica professionale del Prestatore incaricato.</p> |
| <p>Eventuale Proroga posta in essere</p> <p>Si <input type="checkbox"/></p> <p>No <input type="checkbox"/></p> <p>È vietato il rinnovo dell'incarico in quanto un eventuale nuovo incarico dovrebbe fare riferimento a un nuovo progetto ed essere conferito previo esperimento di apposita procedura comparativa (come anche ribadito nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008).</p> | <p>La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;</p> |
| <p>Richiamare nel Determinato gli Elementi del disciplinare dell'incarico</p> | <p>Attestare la conformità del disciplinare come previsto dall'articolo 111 del Regolamento vigente</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Indicare nel determinato gli elementi obbligatori (ex art. 192 TUEL):</p> <p>specifica della prestazione da asseverare altamente qualificante</p> | <p>Esplicitare la motivazione del ricorso alla particolare professionalità in possesso delle competenze richieste per lo svolgimento dell'attività professionale di che trattasi</p> <p>a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire; ()</p> <p>b) l'oggetto della prestazione dev'essere determinato, dovendo corrispondere a obiettivi o progetti specifici e determinati.</p> <p>Sono pertanto illegittimi gli incarichi il cui oggetto sia indeterminato o generico e anche il compenso deve avere le medesime caratteristiche non potendo essere demandato a un successivo provvedimento che integri un rinvio in bianco a un futuro atto di liquidazione, determinandosi altrimenti assoluta incertezza sulla spesa ed essendo da considerare carente – e pertanto illegittimo – un incarico a tale stregua conferito</p> <p>c) il valore economico; (l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;</p> <p>d) la forma del contratto;</p> <p>e) con esplicita indicazione delle clausole ritenute essenziali;</p> <p>f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta</p> <p>g) Durata incarico e trattamento economico</p> <p>h) compenso</p> |
| <p>Dare atto dell' acquisizione della documentazione a dimostrazione della specializzazione del soggetto, secondo quanto richiesto dall'art. 7, c. 6 d.lgs. 165/2001.</p> | <p>Precisare se il soggetto affidatario dell'incarico è un esperto di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, rispetto alle materie oggetto dell'incarico;</p> <p>Se si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali.</p> |
| <p>Esplicitare nel Determinato</p> <p>Individuazione dell'affidatario/contraente –</p> <p>● Acquisizione della dichiarazione</p> <p>Possesso dei requisiti di carattere generale;</p> <p>Requisiti di idoneità professionale, ove previsti (rif. art. 7 D.Lgs. n. 165/2001);</p> | <p>Persona Giuridica: ragione sociale, sede legale, legale rappresentante. P.IVA</p> <p>Persona Fisica: quanto ai riferimenti anagrafici del professionista, in sede di pubblicazione agire nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati.</p> |

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No ●Attestazione Avvenuta verifica dei requisiti a cura del Responsabile del procedimento; <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No ●Acquisizione della dichiarazione dell'incaricato: di conoscere ed accettare le clausole previste nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Roseto Degli Abruzzi approvato con Delibera di G.C. n. 352 del 18/12/2020 , a pena risoluzione del contratto; <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No ●Acquisizione dichiarazione di assenza di contratti di lavoro con dipendenti comunali cessati nel triennio precedente ex art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001; <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No ●Acquisizione dichiarazione di Tracciabilità dei flussi finanziari (precisazione che l'incaricato, in riferimento alla legge n. 136/2010, sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e che è stata presentata, ai sensi del comma 7, la dichiarazione di attivazione del conto dedicato) <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No ●Acquisizione dichiarazione Inquadramento fiscale dell'operatore economico affidatario; | |
| ● Acquisizione della dichiarazione di assenza di incompatibilità dell'incaricato ai sensi del D.lgs. 39/2013. <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | Misura Generale PTPCT |
| ● Acquisizione della Dichiarazione di insussistenza di condizioni di conflitto di interessi del Dirigente che sottoscrive l'incarico, del Responsabile del Procedimento / Collaboratore del procedimento de quo <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | Misura Generale vigente "Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi. Attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, come previsto al c. 14 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 |
| Rispetto del PIAO sezione valore Pubblico Sotto sezione PTPCT | Indicare l'identificativo del processo, l'area di rischio ANAC di riferimento, il rischio pesato, e le misure specifiche di prevenzione del rischio (allegato D del PIAO) |

| | |
|---|---|
| Richiamare l' impegno della spesa sugli stanziamenti previsti nei Capitoli di Bilancio (corretta ed univoca imputazione, accertamento preventivo delle somme impegnate, rispetto dell'art. 9 del D.L. 78/2009); | |
| Comunicazione al beneficiario impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 del Tuel 267/2000 | Estremi Comunicazione dell'avvenuto impegno. |
| Stipula contratto | |
| L'incarico è stato conferito in forma scritta mediante contratto/lettera di incarico della prestazione, con indicazione della tipologia di prestazione, della durata, dell'oggetto, del compenso nonché del luogo di svolgimento <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |
| Verifica prestazione incarico | |
| È stata supposta la presentazione di relazioni periodiche sulle attività svolte <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |
| Obblighi di Pubblicazione | |
| <p>Pubblicazione tempestiva, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Amministrazione</p> <p>I Livello Consulenti e Collaboratori – II Livello Titolari di incarichi di collaborazioni o consulenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, comprensivi dell'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato; 2) il curriculum vitae; 3) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità; di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; 4) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Art. 15 Dlgs 33/2013I | <p>I contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente Capo acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente/collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune di Roseto Degli Abruzzi.</p> <p>L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione, sul proprio sito istituzionale e con aggiornamento tempestivo, degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare previsto ed eventualmente erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di cui al presente Capo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.</p> <p>Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, sono altresì trasmessi semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, e contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso previsto ed eventualmente erogato</p> |
| Obblighi di Comunicazione | |
| Comunicazione in via telematica o su supporto magnetico) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni | Dare atto della formalità da espletarsi |

| | |
|--|---|
| e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Di tale comunicazione dev'essere data notizia nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Amministrazione | |
| Obbligo comunicazione alla Corte dei Conti | Riportare nel determinato l'esplicito adempimento . L'art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n.266, ha previsto che gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 della stessa legge, di importo superiore a 5.000,00 euro , devono essere trasmessi alla competente Sezione della Corte dei conti per l'esercizio del "controllo successivo sulla gestione". Si tratta segnatamente di: spese per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comma 9) |
| Indicare i termini e l'autorità a cui ricorrere (rif. art. 120, comma 1, D.Lgs. n.104/2010 "Codice del Processo amministrativo". Indicare il foro competente per ogni controversia | Foro competente in caso di controversie Teramo |
| Tutta la documentazione relativa alla procedura, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita all'interno del sistema informativo è custodita presso il Settore Servizio | |
| PRIVACY Richiamo alla disciplina sul trattamento dati: Regolamento UE 2016/679 (c.d. "GDPR"); titolare dei dati Incaricato del trattamento DPO Forma del trattamento | D.P.O del Comune di Roseto Degli Abruzzi la Ditta FORMANAGEMENT Srl – Sede legali Via Bari n.33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000 |